

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
«Dy.ret S.p.A. 6% 2014 – 2019»
DI NOMINALI EURO 5.000.000
ISIN IT0005024002

Dynamica Retail S.p.A.
Sede legale: Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma
Codice Fiscale, P. IVA 03436130243
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM-1236801
Capitale sociale i.v.: € 2.502.791,00

Il presente prestito obbligazionario è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esse non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1.1 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli

Il presente regolamento (il “**Regolamento del Prestito**”) disciplina l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Dynamica Retail S.p.A. (l’“**Emittente**”).

Il prestito obbligazionario per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato «Dy.ret S.p.A. 6% 2014 - 2019» (il “**Prestito Obligazionario**”) è costituito da n.50 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 cadauno (centomila/00) (il “**Valore Nominale**”) non ulteriormente frazionabili (le “**Obbligazioni**”) ed è emesso dall'Emittente in conformità con gli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e con l'articolo 8 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”).

Alla Data di Emissione, l'Emittente procederà all'accentramento delle Obbligazioni presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

1.2 Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito Obligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati soggetti a vigilanza prudenziale.

In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente ad Investitori Qualificati soggetti a vigilanza prudenziale.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-*ter* del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o

non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

1.3 Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale e cioè al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.4 Data di Emissione e godimento

Le Obbligazioni sono emesse alla Data di Emissione e hanno godimento a partire dalla stessa data.

1.5 Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata pari a 5 (cinque) anni sino alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto al successivo articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e all'articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

1.6 Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, nella misura del 6% annuo lordo, dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui agli Articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) del presente Regolamento del Prestito.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L'importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) o dell'articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), la relativa Data di Rimborso Anticipato (come di seguito definita).

Per "periodo di interesse" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

1.7 Rimborso

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 1.8 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti.

1.8 Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, senza corresponsione di alcuna commissione né penale per l'estinzione anticipata, previo consenso scritto degli Obbligazionisti, a decorrere dal terzo anno decorrente dalla Data di Emissione, in coincidenza di ciascuna Data di Pagamento.

Il rimborso anticipato dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti, almeno trenta (30) Giorni Lavorativi prima della data in cui l'Emittente intende procedere al rimborso delle Obbligazioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.dynamicaretail.it e tramite comunicazione a Monte Titoli, nel rispetto della normativa applicabile.

1.9 Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- (i) mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi;
- (ii) presentazione, nei confronti dell'Emittente, di una istanza o di un qualsiasi altro atto volto alla instaurazione di una procedura di insolvenza nei confronti dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;
- (iii) deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (v) adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- (vi) mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal successivo articolo 1.11 (*Impegni dell'Emittente*).

Resta fermo che gli Obbligazionisti potranno esercitare la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni di cui al presente articolo 1.9 dal terzo anno decorrente dalla Data di Emissione, nelle modalità di seguito descritte:

- (a) in relazione agli eventi di cui ai numeri (i) e (vi) che precedono, qualora tali eventi si verificano (x) tra la Data di Emissione e il terzo anno decorrente dalla Data di Emissione, a condizione che l'inadempimento non sia stato sanato entro il terzo anno decorrente dalla Data di Emissione, nei casi in cui tale sanatoria sia possibile; (y) tra il terzo anno decorrente dalla Data di Emissione e la Data di Scadenza, a condizione che l'inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi;
- (b) in relazione agli eventi di cui ai numeri (ii), (iii), (iv) e (v) che precedono, qualora tali eventi si verificano tra il terzo anno decorrente dalla Data di Emissione e la Data di Scadenza.

Gli Obbligazionisti, sulla base della delibera adottata dalla maggioranza assoluta degli Obbligazionisti, avranno la facoltà di richiedere all'Emittente tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, ovvero tramite il soggetto designato dagli stessi Obbligazionisti a tale scopo (il "**Soggetto Designato**") il rimborso anticipato, integrale e non parziale, del Prestito Obbligazionario, tramite

un'unica richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo dynamicaretail@legalmail.it (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato. Le somme dovute dall'Emittente agli Obbligazionisti, a seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, diverranno, alla Data di Rimborso Anticipato, immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente si impegna a pubblicare sul proprio sito internet l'avviso dell'avvenuta Richiesta di Rimborso Anticipato entro il termine di 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa Richiesta di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

1.10 Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2467 del Codice Civile, non subordinate a tutti gli altri debiti della Società e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

1.11 Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (ii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, salvo il previo consenso scritto degli Obbligazionisti;
- (iii) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto degli Obbligazionisti, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (iv) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario;
- (v) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, legale, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (vi) far sì che i libri sociali richiesti dalla legge siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (vii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. *informativa price sensitive*);
- (viii) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese, a titolo esemplificativo, le contestazioni anche innanzi l'autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, permessi e licenze;
- (ix) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT che disciplina la gestione ed il funzionamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana.

1.12 Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite di un Agente Pagatore aderente a Monte Titoli.

1.13 Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

1.14 Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente in data 29 aprile 2014. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di n. 50 Obbligazioni per un valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna.

1.15 Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio dello stesso e che le stesse vengano prontamente

comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'articolo 1.20 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente capoverso del presente articolo 1.15 (*Modifiche*), le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente soltanto previo consenso scritto degli Obbligazionisti.

1.16 Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni siano divenute rimborsabili.

1.17 Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

1.18 Assemblea degli Obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile relativi all'assemblea degli obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”).

In virtù dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (d) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

Ai sensi dell'articolo 2415, comma 2, del Codice Civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dagli amministratori dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'articolo 2415, comma 3, del Codice Civile, all'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese competente. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentano la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Ai sensi dell'articolo 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile.

Secondo il disposto dell'articolo 2417 del Codice Civile, il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli Obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune, se non è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti a norma dell'articolo 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto del Tribunale su domanda di uno o più Obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il Rappresentante Comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere

rieletto. L'Assemblea degli Obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il Rappresentante Comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 2418 del Codice Civile prevede che il Rappresentante Comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'articolo 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli Obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti previste dall'articolo 2415 del Codice Civile.

1.19 Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

1.20 Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, anche ai sensi del presente Regolamento del Prestito, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo: www.dynamicaretail.it nonché, ove necessario, tramite comunicazione a Monte Titoli e alla Borsa Italiana, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti. La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

Definizioni

“**Agente Pagatore**” indica Citibank NA Milan, nella sua qualità di agente per il pagamento degli interessi e del rimborso tramite la Monte Titoli.

“**Agente per il Calcolo**” indica Citibank NA London, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Beni**” indica, con riferimento all’Emittente, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“**Data di Emissione**” indica il 22 maggio 2014 o la diversa data indicata nel Documento di Ammissione.

“**Data di Pagamento**” indica il 22 novembre e il 22 maggio di ogni anno di durata del Prestito Obbligazionario o la diversa data indicata nel Documento di Ammissione, a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 22 novembre 2014 o la diversa data indicata nel Documento di Ammissione.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato di cui all’articolo 1.8 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) o quella indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), restando inteso che, nel primo caso (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*), tale data, fermo restando quanto previsto all’articolo 1.8 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) del presente Regolamento del Prestito, coinciderà con una Data di Pagamento; mentre, nel secondo caso, tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi 30 (trenta) Giorni Lavorativi dall’invio della Richiesta di Rimborso Anticipato di cui all’articolo 1.9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Data di Scadenza**” indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, che cadrà il 22 maggio 2019 o la diversa data indicata nel Documento di Ammissione.

“**Decreto 239**” indica il D. Lgs. 239/1996, come di recente modificato dall’articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall’articolo 36, comma 3 lettera b), del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, nonché dall’articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 21 febbraio 2014 n. 9.

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni redatto secondo le linee guida indicate nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

“**Emittente**” indica Dynamica Retail S.p.A., con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197, capitale sociale i.v. pari ad Euro 2.502.791,00, codice fiscale, P.IVA 03436130243, numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma, R.E.A. n. RM-1236801.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

“**Indebitamento Finanziario**” indica qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi *equity* nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d’ordine o in altro modo nei conti annuali;
- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale* e *sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*marked to market value*) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo);
- (g) qualsiasi ammontare derivante da un accordo di anticipazione o di acquisto differito, nel caso in cui: (A) una delle principali ragioni della stipulazione di tale accordo sia quella di raccogliere fondi o di finanziare l’acquisto o la costruzione del bene o del servizio in oggetto, oppure (B) l’accordo sia finalizzato alla fornitura di beni o servizi ed il pagamento sia dovuto a più di 90 (novanta) giorni dalla data della fornitura; e
- (h) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (g) che precedono.

“**Investitori Qualificati**” indica i soggetti di cui all’art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all’art. 34-ter del Regolamento Emittenti (*i.e.* il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) e all’art. 26 del Regolamento Intermediari (*i.e.* il Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di “clienti professionali” prevista dalla disciplina di cui alla direttiva 2004/39/CE (Mifid) che siano soggetti a vigilanza prudenziale.

“**Legge Fallimentare**” indica il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari

organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato ExtraMOT.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Obbligazionisti**” indica i soggetti portatori delle Obbligazioni.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito costituito da n. 50 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale complessivo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) denominato “Dy.ret 6% 2014 - 2019” emesso dall’Emittente.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il regolamento delle Obbligazioni.

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari e accessibile solo a investitori professionali.

“**Sottoscrittore**” indica l’Investitore Qualificato che sottoscriverà il Titolo alla Data di Emissione.

“**Tasso di Interesse**” indica il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo applicabile alle Obbligazioni pari al 6%.

“**Obbligazioni**” indica i titoli obbligazionari emessi in forma dematerializzata da Dinamica Retail S.p.A., per un valore nominale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Valore Nominale**” indica il valore nominale unitario delle Obbligazioni pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna.